



LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 04 12 1986 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 17 12 1986 N. 51

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell' Ente regionale Monte di Portofino.

CAPO I

Individuazione e disciplina del Sistema

ARTICOLO 1

Individuazione del Sistema

1. In attuazione della legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 e successive modificazioni e integrazioni e' individuato il sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale del Monte di Portofino comprendente le aree delimitate nella planimetria in scala 1: 10000 allegata alla presente legge e ricadenti nei Comuni di Recco Camogli Portofino S. Margherita Ligure Rapallo Zoagli Chiavari.

ARTICOLO 2

Finalita'

1. L' individuazione del sistema e' volta a: a) garantire la tutela e la riqualificazione dell' ambiente naturale e dei valori storico - culturali e paesaggistici del territorio interessato; b) promuovere la conoscenza e la fruizione pubblica e sociale dei beni ambientali e culturali in forme compatibili con la loro tutela per contributi a migliorare la qualita' della vita della collettivita' e a diffondere modelli di impiego del tempo libero improntati ad un equilibrato rapporto con l' ambiente naturale e antropico; c) contribuire al mantenimento della tradizionale attivita' agricola quale fattore di difesa ambientale e significativa componente dell' assetto socio - economico; d) assicurare corretti rapporti di integrazione degli insediamenti e delle diverse attivita' presenti sul territorio con l' ambiente naturale.

ARTICOLO 3

Suddivisione del sistema

1. Il sistema di aree di interesse naturalistico - ambientale del Monte di Portofino e' suddiviso in << Area Parco >> e in << Area Cornice >> identificate rispettivamente con le sigle AP e AC nella planimetria di cui all' articolo 1. 2. L' << Area Parco >> rappresenta la parte del sistema di maggior interesse naturalistico paesaggistico storico - artistico costituente un complesso di eccezionale rilevanza ambientale e scientifica. 3. L' << Area Cornice >> e' contraddistinta da un diffuso interesse ambientale per la morfologia dei luoghi la vegetazione e la testimonianza della presenza e delle tradizionali attivita' dell' uomo e costituisce il naturale sfondo e l' ambito di rispetto dell' << Area Parco >>.

ARTICOLO 4

Normativa del sistema

1. Nell' << Area Parco >> si applicano le norme previste dal piano del Parco di cui all' articolo 5. 2. Nell' << Area Cornice >> per quanto attiene le trasformazioni del territorio continua ad applicarsi la disciplina urbanistica vigente nei Comuni interessati. 3. Prima dell' adozione di nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi o di varianti agli stessi che interessino << l' Area Cornice >> deve essere acquisito il parere dell' Ente regionale Monte di Portofino di cui al Capo secondo. 4. Il parere dell' Ente deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso lo stesso si intende favorevole. 5. I Comuni notificano per conoscenza all' Ente i propri provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia ricadenti nell' << Area Cornice >> entro sessanta giorni dal relativo rilascio. 6. Il piano paesistico di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 431 definira' le norme atte a garantire l' unita' del sistema ed a tutelarne pienamente i valori sia complessivi sia specifici. 7. Nell' << Area Cornice >> e' fatto divieto di: a) abbandonare rifiuti; b) transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati fatte salve le eccezioni previste dalla legge regionale 7 gennaio 1980 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni; c) alterare le comunita' biologiche naturali con l' introduzione di specie animali o vegetali non caratteristiche dei luoghi salvo che cio' rientri nell' esercizio di attivita' agricole o zootecniche; d) accendere fuochi liberi all' aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate ferma restando nell' ambito delle attivita' agricole e silvicole la disciplina vigente per l' abbruciamento dei residui vegetali; e) danneggiare od occludere le cavita' sotterranee naturali ed asportarne concrezioni.

ARTICOLO 5

Piano dell' << Area Parco >>

1. In relazione all' esigenza di pervenire in forma organica ed esauriente in coordinamento con la legislazione nazionale anche a livello procedimentale alla definizione ed alla disciplina delle parti del territorio che presentano per le proprie peculiarita' i requisiti dell' << Area Parco >> le stesse sono oggetto di un unico Piano volto a disciplinarne l' uso in rapporto alle loro specifiche attitudini e alle relative esigenze di tutela ambientale e paesaggistica. 2. Il Piano e' costituito dagli elaborati analitici illustrativi e normativi e dalle rappresentazioni grafiche relative alle aree interessate e potra' contenere limitate proposte modificative dell' area parco che nel corso della elaborazione si siano rivelate necessarie. 3. Entro un anno dalla costituzione degli organi dell' Ente regionale Monte di Portofino la Giunta regionale in collaborazione con l' Ente stesso e sentita la Commissione

tecnico - scientifica regionale per l' ambiente naturale di cui al Titolo IV della legge regionale 18 marzo 1985 n. 12 adotta il progetto del piano su proposta dell' Assessore incaricato all' Urbanistica. 4. Il progetto del piano e' trasmesso ai Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nell' ambito del piano medesimo i quali previo avviso da affiggersi all' Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo provvedono a depositarlo nella Segreteria comunale per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facolta' di prenderne visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito. 5. Ciascun Comune esaminate le osservazioni presentate ai sensi del quarto comma e pronunciatisi su di esse con deliberazione del Consiglio comunale formula contestualmente il proprio parere da trasmettere alla Regione entro quattro mesi dal ricevimento del progetto del piano. 6. Trascorso il termine di cui al quinto comma la Giunta regionale considerati i pareri pervenuti sentiti la Commissione tecnico - scientifica e il Comitato tecnico - urbanistico presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del piano dell' << Area Parco >> recante la disciplina del Parco nonche' i rapporti con la strumentazione urbanistica comunale.

ARTICOLO 6

Piano territoriale di coordinamento della viabilita'

1. Allo scopo di pervenire ad una organica e funzionale definizione del sistema complessivo della viabilita' delle aree di parcheggio e delle strutture per il rimessaggio connesso all' accessibilita' veicolare dell' abitato di Portofino in coerenza con le finalita' di ordine ambientale e sociale della presente legge la Regione provvede secondo le procedure previste dalla legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 alla formazione di un apposito Piano territoriale di coordinamento che consideri le diverse componenti del problema sia sotto il profilo strutturale che organizzativo da approvarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Lo schema di orientamento relativo a tale Piano viene inviato oltre che agli Enti indicati al terzo comma dell' articolo 4 della legge regionale n. 39/ 1984 all' Ente regionale Monte di Portofino se gia' costituito per le relative osservazioni. 3. Fino all' approvazione del Piano territoriale di coordinamento non possono essere attuate le previsioni degli strumenti urbanistici comunali relative ad interventi da realizzarsi nell' Area parco che incidano sulla soluzione dei problemi oggetto del Piano medesimo.

CAPO II

Gestione dell' << Area Parco >>

ARTICOLO 7

Ente regionale Monte di Portofino

1. E' istituito a norma dell' articolo 60 dello Statuto della Regione l' Ente regionale Monte di Portofino dotato di autonomia amministrativa personalita' giuridica di diritto pubblico e disciplinato dalle norme di cui alla presente legge e dal proprio Statuto. 2. L' Ente ha sede provvisoria presso la Regione Liguria fino a quando il Comitato direttivo dell' Ente stesso non avra' individuato la sede definitiva.

ARTICOLO 8

Statuto

1. Lo Statuto dell' Ente contiene: a) l' individuazione delle funzioni dell' Ente conformemente alle finalita' di cui all' articolo 2; b) la disciplina del funzionamento del Comitato Direttivo le cause di decadenza dei membri che lo compongono nonche' il funzionamento del Collegio dei revisori; c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell' Ente che non sia gia' espressamente disciplinato.

ARTICOLO 9

Funzioni dell' Ente

1. L' Ente regionale Monte di Portofino: a) provvede alla gestione del territorio del Parco svolgendo le attivita' e gli interventi connessi alla tutela e alla fruizione di cui all' articolo 2 lettere a) e b); b) collabora con la Regione alla redazione del piano del Parco; c) propone in caso di esigenze sopravvenute modifiche ed integrazioni al piano del Parco; d) formula pareri sui nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi su varianti agli stessi che interessano l' << Area Cornice >> o << l' Area Parco >>; e) rilascia le autorizzazioni previste dalla legge regionale di approvazione del piano del Parco; f) esercita la vigilanza e commina le sanzioni previste dalle leggi vigenti; g) elabora il programma pluriennale contenente l' analisi della situazione del sistema l' individuazione dei principali problemi emersi per la tutela valorizzazione e fruizione dei territori interessati il resoconto delle attivita' svolte e l' indicazione delle iniziative da assumere; h) elabora ed approva in attuazione del programma pluriennale piani di intervento per << l' Area Parco >> e d' intesa con i Comuni interessati per l' << Area Cornice >> volti alla tutela e alla valorizzazione dell' ambiente curandone la attuazione; i) opera per la diffusione della conoscenza delle risorse dell' << Area Parco >> e dell' << Area Cornice >> in particolare presso le istituzioni scolastiche; l) svolge ogni altra attivita' connessa all' attuazione delle finalita' di cui alla presente legge. 2. Le autorizzazioni di cui alla lettera e) sono comprensive di quelle di cui all' articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e di quelle previste dall' articolo 49 primo comma lettera c) della legge regionale forestale 16 aprile 1984 n. 22 previo espletamento delle relative procedure.

ARTICOLO 10

Organi dell' Ente

1. Sono organi dell' Ente: a) il Comitato direttivo; b) il Presidente; c) il Collegio dei revisori;

ARTICOLO 11

Composizione del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo dell' Ente e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' composto da: a) il Presidente scelto dal Consiglio regionale tra personalita' in possesso di qualificati ed elevati titoli in rapporto sia alla professionalita' sia all' esperienza nel campo della tutela

ambientale; b) il Sovrintendente ai beni ambientali e architettonici della Liguria; c) il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato; d) un esperto scelto dalla Giunta regionale su segnalazione delle seguenti associazioni protezionistiche: Italia Nostra Pro Natura WWF Lega per l' Ambiente Amici del Monte di Portofino Lega Italiana Protezione Uccelli GRE Gruppi di Ricerca Ecologica; e) un esperto scelto dalla Giunta regionale su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative; f) due esperti in campo naturalistico e ambientale designati dal Consiglio di amministrazione dell' Universita' degli studi di Genova tra i docenti di scienze naturali e di architettura; g) un rappresentante designato dal Ministro dell' Ambiente; h) il Presidente del Consorzio per le deleghe in agricoltura dei Golfi Paradiso e Tigullio o suo delegato di cui alla legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6; i) i dirigenti dei Servizi regionali Beni ambientali e naturali Organizzazione turistica e strutture ricettive Produzione agricola e valorizzazione dell' agricoltura Affari istituzionali e legislativi. 2. Al Comitato quando tratta gli affari indicati alla lettera d) dell' articolo 9 ed alla lettera b) dell' articolo 12 partecipa senza diritto di voto il Sindaco del Comune interessato o un Consigliere suo delegato. 3. In caso di assenza o impedimento i componenti indicati alle lettere b) c) ed i) possono delegare a rappresentarli un dipendente del rispettivo organo corpo o servizio. 4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di segnalazione o designazione dei membri di cui alle lettere d) e) f) e g) il Presidente della Giunta regionale puo' procedere alla costituzione del Comitato direttivo sulla base delle segnalazioni pervenute fatte salve le integrazioni successive. 5. Il Comitato dura in carica per un quinquennio; i componenti del Comitato nominati successivamente alla data del decreto di costituzione cessano dalla carica alla scadenza del quinquennio stesso. 6. Qualora si verificano cause di decadenza dalla carica di un componente del Comitato direttivo il Presidente della Giunta regionale adotta la conseguente pronuncia e provvede alla sostituzione a norma del presente articolo.

ARTICOLO 12

Competenze del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo svolge le funzioni di cui alle lettere a) b) c) d) g) e h) dell' articolo 9 ed inoltre: a) delibera gli atti riguardanti: 1) i regolamenti di amministrazione e di contabilita'; 2) il bilancio di previsione e le relative variazioni; 3) il conto consuntivo; 4) le liti attive e passive le rinunce e le transizioni; 5) i contratti di acquisto alienazione locazione nelle forme e con le modalita' stabilite per i contratti della Regione nonche' le convenzioni; b) svolge le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera e) dell' articolo 9 riguardanti: 1) la costruzione di nuovi edifici di nuove infrastrutture e/ o opere di urbanizzazione; 2) le ristrutturazioni edilizie; 3) la ricerca e la derivazione di acque sorgive; c) assume le eventuali iniziative di modifica dello Statuto; d) svolge ogni altra funzione demandata all' Ente che non sia di competenza del Presidente. 2. Il Comitato direttivo nella sua prima seduta determina quale componente sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento. 3. Ai componenti del Comitato direttivo spettano le indennita' previste dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13.

ARTICOLO 13

Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell' Ente convoca e presiede il Comitato direttivo dall' esecuzione alle deliberazioni del Comitato e sottoscrive gli atti dell' Ente. 2. Inoltre sono di

competenza del Presidente le funzioni amministrative concernenti: a) rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera e) dell' articolo 9 non attribuite al Comitato direttivo; b) la vigilanza e l' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' articolo 21 alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45; c) lo svolgimento delle attività di cui all' articolo 9 lettera i); d) l' esazione degli introiti previsti dall' articolo 10 lettera b) della legge 20 giugno 1935 n. 1251 il cui ammontare e' determinato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta. 3. Al Presidente spetta una indennità di carica pari a quella stabilita dalla legge per i sindaci di Comuni non capoluogo di provincia compresi tra 50.001 e 100.000 abitanti.

ARTICOLO 14

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativa nominati dalla Giunta regionale. 2. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni. 3. Il Presidente e' eletto dal Collegio tra i membri effettivi.

ARTICOLO 15

Competenze del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell' Ente redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile dell' amministrazione. 2. Il Collegio dei Revisori compila annualmente una relazione sull' andamento della gestione dell' Ente e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato direttivo dell' Ente in ordine ai rilievi formulati. 3. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato direttivo.

ARTICOLO 16

Personale dell' Ente

1. L' Ente si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di personale della Regione in posizione di distacco come da tabella A allegata. 2. Il personale di cui al presente articolo dipende funzionalmente dall' Ente ed e' soggetto alle disposizioni di servizio emanate dal Presidente o per sua delega dal Direttore. 3. L' Ente puo' avvalersi inoltre previa intesa con gli organi regionali competenti della consulenza dei Servizi regionali per quanto di rispettiva competenza. 4. La legge regionale di approvazione del Piano del parco definirà tenuto conto delle proposte dell' Ente l' organico indicando qualifiche e profili professionali e in particolare le norme per la direzione; fino all' entrata in vigore di tale legge per la direzione si provvede ai sensi dell' articolo 17. La medesima legge stabilirà la quota di posti ricopribili in sede di prima attuazione per trasferimento dai ruoli regionali stabilendo altresì criteri e modalità per tale trasferimento nonché le conseguenti variazioni alla dotazione organica del personale della Regione.

ARTICOLO 17

Direzione

1. Svolge le funzioni di direttore il dirigente della piu' alta qualifica di cui alla Tabella A allegata. 2. Il direttore e' preposto alla direzione del personale e sovrintende al funzionamento dei servizi sottoscrive gli atti contabili cura la predisposizione e la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto e dal Regolamento di contabilita' dell' Ente. 3. Il direttore svolge le funzioni di segretario del Comitato direttivo e ne sottoscrive i verbali.

ARTICOLO 18

Bilancio preventivo conto consuntivo e contabilita' dell' Ente

1. Il bilancio preventivo annuale il conto consuntivo e la contabilita' finanziaria e patrimoniale dell' Ente si uniformano alla legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 << Norme in materia di bilancio e contabilita' regionale >> in quanto applicabile. 2. La materia forma oggetto del regolamento di contabilita'. 3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 108 della legge regionale citata al primo comma.

ARTICOLO 19

Competenze della Regione sugli atti dell' Ente

1. Sono sottoposti all' approvazione del Consiglio regionale: a) lo Statuto dell' Ente le sue modifiche e revisioni; b) il bilancio di previsione e le relative variazioni; c) il conto consuntivo; d) i regolamenti previsti dalla legge; e) i programmi pluriennali. 2. I relativi atti pena la loro decadenza sono inviati entro dieci giorni dall' adozione alla Giunta regionale per la proposta al Consiglio regionale dei conseguenti provvedimenti. 3. Sono sottoposti all' approvazione della Giunta regionale i provvedimenti riguardanti: a) i piani di intervento; b) gli incarichi professionali che possono essere conferiti soltanto per tempo ed oggetto definiti nell' ambito delle attivita' istituzionali dell' Ente e nel rispetto dei principi di cui all' articolo 380 del dPR 10 gennaio 1957 n. 3 come sostituito dall' articolo 152 del dPR 28 dicembre 1970 n. 1077; c) i contratti e le convenzioni il cui valore superi lire 30.000.000. 4. I relativi atti pena la loro decadenza sono inviati entro dieci giorni dall' adozione alla Giunta regionale per l' approvazione. 5. Sono fatti salvi i controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953 n. 62 sulle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 20

Vigilanza della Giunta regionale sull' amministrazione dell' Ente

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull' amministrazione dell' Ente ai sensi dell' articolo 60 dello Statuto regionale con le seguenti modalita': a) provvede tramite commissario << ad acta >> previa diffida ai competenti organi ad adempiere entro un apposito termine al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l' adempimento; b) provvede allo scioglimento degli organi di amministrazione attiva dell' Ente per grave violazione di legge o di regolamento per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti per gravi e persistenti irregolarita' nella gestione per attivita' che compromettano il buon funzionamento dell' ente nonche' alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi; c) richiede al Collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione. 2. Entro il termine fissato ai sensi della lettera b) del primo comma deve provvedersi alla nomina dei nuovi organi. 3. Al Commissario straordinario previsto dalla lettera b) del primo comma spettano i compensi stabiliti per il Presidente dell' Ente rapportati al tempo di espletamento dell' incarico.

CAPO III

Sanzioni e vigilanza

ARTICOLO 21

Sanzioni

1. La violazione delle norme vigenti nell' << Area Parco >> comporta la restituzione in pristino e la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme stesse. 2. La violazione delle norme previste nell' articolo 4 per l' << Area Cornice >> comporta oltre alla restituzione in pristino l' applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da lire 20.000 a lire 200.000 per abbandono di rifiuti; b) da lire 20.000 a lire 200.000 per il transito fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati; c) da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni esemplare introdotto di specie animale o vegetale non caratteristica dei luoghi per fini diversi da quelli agricoli; d) da lire 30.000 a lire 300.000 per l' accensione di fuochi liberi all' aperto per fini diversi da quelli silvicoli e agricoli; e) da lire 50.000 a lire 500.000 per il danneggiamento o l' occlusione di cavitata' sotterranee naturali e l' asportazione di loro concrezioni. 3. L' accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme di cui ai commi precedenti comportano in ogni caso l' immediata cessazione dell' attivita' vietata. 4. L' obbligo di ripristino previsto al primo e secondo comma si applica anche nei casi in cui siano state comminate sanzioni amministrative sulla base di normativa diversa dalla presente legge per infrazioni commesse nel territorio del sistema. Resta ferma in ogni caso l' applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

ARTICOLO 22

Vigilanza

1. L' Ente regionale Monte di Portofino provvede alla vigilanza per l' applicazione della presente legge ed esercita le relative funzioni concernenti l' applicazione delle sanzioni amministrative. 2. Il personale di vigilanza dell' Ente procede all' accertamento ed alla contestazione ivi compresa la notifica delle violazioni. 3. Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45. 4. Qualora gli agenti incaricati della vigilanza constatino la violazione di norme la cui osservanza e' demandata ad

altri enti e organismi provvedono ad informarne tempestivamente l' ente o l' organismo competente.

CAPO IV

Norme transitorie e disposizioni finanziarie

ARTICOLO 23

Norme transitorie

1. Fino all' entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano di cui all' articolo 5: a) in tutta l' << Area Parco >> come delimitata nella planimetria indicata all' articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 giugno 1935 n. 1251 come modificata dalla legge regionale 19 novembre 1982 n. 44 e continuano ad operare i limiti e divieti stabiliti dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 oltre alle restanti disposizioni vigenti in quanto piu' restrittive; b) l' Ente limitatamente all' Area Parco provvede: 1) al rilascio con unico atto delle autorizzazioni previste dalla legge 20 giugno 1935 n. 1251 come modificata dalla legge regionale 29 novembre 1982 n. 44 dall' articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dall' articolo 49 della legge forestale regionale 16 aprile 1984 n. 22 previo espletamento delle relative procedure; 2) all' applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di cui alla lettera a); c) gli strumenti urbanistici relativi all' Area Parco sono adottati dai Comuni interessati previo parere favorevole dell' Ente; d) le parti di territorio classificate aree di tipo A e B dalla legge regionale 12 settembre 1977 n. 40 relative al Sistema X e non comprese nell' Area Parco restano soggette ai limiti ed ai divieti stabiliti dalla stessa legge regionale. 2. L' Ente regionale Monte di Portofino esercita le funzioni amministrative ad esso attribuite dalla presente legge dalla data di esecutivita' del provvedimento costitutivo del Comitato direttivo. 3. Fino alla data di insediamento del Comitato direttivo le funzioni di competenza dell' Ente sono svolte dalla Regione Liguria. 4. Relativamente agli strumenti urbanistici sottoposti all' approvazione della Regione gia' adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge il parere di cui all' articolo 4 terzo comma e' richiesto dalla Regione prima dell' approvazione degli strumenti stessi. 5. Entro trenta giorni dalla data di insediamento il Comitato direttivo adotta lo Statuto dell' Ente. 6. Fino all' entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' gli enti strumentali della Regione al presidente ed ai membri del Collegio dei revisori dei conti spettano un compenso fisso mensile rispettivamente di lire 250.000 e di lire 180.000 per la partecipazione alle riunioni del Collegio e per l' esercizio dell' attivita' di ispezione anche individuale nonche' le indennita' previste dall' articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

ARTICOLO 24

Abrogazione di precedenti norme

1. Sono abrogate le norme contenute nel titolo secondo della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 ed ogni altra incompatibile con la presente legge.

ARTICOLO 25

Risorse finanziarie dell' Ente

1. Le risorse finanziarie dell' Ente sono costituite principalmente: a) dal contributo ordinario della Regione; b) da eventuali ulteriori contributi disposti dalla Regione; c) da contributi di altri enti o di privati; d) dai proventi di cui all' articolo 10 lettera b) della legge 20 giugno 1935 n° 1251; e) dai proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' articolo 21 primo comma; f) dai proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione del sistema.

ARTICOLO 26

Norma finanziaria

ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986:

ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986: a) prelevamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9020: << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo >>;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986:

OMISSIS

b) istituzione del capitolo 2580 << Contributi all' Ente regionale Monte di Portofino per le spese correnti connesse ai suoi compiti >> con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986:

OMISSIS

c) istituzione del capitolo 2581 << Contributi in conto capitale all' Ente regionale Monte di Portofino per la realizzazione degli interventi connessi alla tutela e alla fruizione del sistema >> per memoria. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 5

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

ARTICOLO 26 SUBARTICOLO 6

3. Sono soppressi il Capitolo 2510 << Interventi per la tutela e la valorizzazione del Monte di Portofino >> dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale ed il Capitolo 2325 << Proventi derivanti dall' applicazione degli articoli 10 e 11 della legge 20 giugno 1935 n. 1251 concernenti la costituzione dell' Ente autonomo del Monte di Portofino >> dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 4 dicembre 1986

Tabella << A >> (articoli 16 e 17)

Personale regionale distaccato presso l' Ente Monte di Portofino.

ATTO ALLEGATO

1. a qualifica dirigenziale Dotazione organica 1 VIII qualifica funzionale Dotazione organica 1 VI qualifica funzionale Dotazione organica 1 V qualifica funzionale Dotazione organica 6 IV qualifica funzionale Dotazione organica 9 III qualifica funzionale Dotazione organica 1 .